

CONVENZIONE PER LE ATTIVITÀ DI TIROCINIO
per la formazione degli insegnanti che intendono conseguire la specializzazione
per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità

I.C. PRAIA A MARE - CS
Prot. 0006237 del 07/12/2022
V (Uscita)

TRA

L'UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

E

L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PRAIA A MARE_

Premesso

- che l'Università della Calabria deve attuare i tirocini per la formazione degli insegnanti che intendono conseguire la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi del D.M. n. 249 del 10 settembre 2010 (pubblicato in G.U. n° 24 del 31/01/2011) e del D.M. 30/09/2011 (pubblicato in G.U. n° 78 del 02/04/2012), di seguito denominati tirocini dei corsi di sostegno.
- che i tirocini dei corsi di sostegno prevedono un tirocinio da svolgere presso le istituzioni scolastiche, secondo quanto previsto dall'allegato B del Decreto 30/09/2011;
- che in base all'art. 12 del D.M. 249/2010 le università stipulano le convenzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione accreditate (ai sensi del D.M. 93 del 30/11/2012) presso gli uffici scolastici regionali competenti, che esercitano altresì attività di vigilanza sulle attività di tirocinio e sul rispetto delle convenzioni (art. 12, comma 4 del D.M. n. 249/2010).

L'Università della Calabria – con sede in Rende (CS) codice fiscale 80003950781, di seguito denominata “soggetto promotore”, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Nicola Leone, nato a Diamante (CS) il 28/02/1963,

E

L'Istituto Scolastico “Istituto Comprensivo di Praia a Mare” con sede legale in Via Marco Polo snc, Praia a Mare, codice meccanografico CSIC8AU004 - Partita IVA/Codice Fiscale 96031260787 denominata nel seguito “soggetto ospitante”, nella persona del Dirigente Scolastico - Prof.ssa Patrizia GRANATO, nata a SALERNO il 24/06/1967

concordano e sottoscrivono la seguente convenzione

Art. 1

Il soggetto promotore per lo svolgimento delle attività di tirocinio dei corsi di sostegno, previste dal D.M. 249/2010 e dal D.M. 30/09/2011, deve avvalersi di personale docente e dirigente in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione;

Durante lo svolgimento del tirocinio diretto, l'attività di formazione è seguita da un tutor dei tirocinanti individuato dal Dirigente Scolastico del soggetto ospitante fra coloro che prestano servizio presso l'istituzione scolastica sede del tirocinio secondo i criteri previsti dal DM 249/10 e dal Decreto 30/09/2011, che ha il compito di supervisionare e valutare le attività del suddetto tirocinio;

Art.2.

Al fine di perseguire le finalità connesse con lo svolgimento del tirocinio dei corsi di sostegno il soggetto ospitante, su proposta del soggetto promotore, si impegna a far svolgere tale tirocinio nelle proprie strutture.

Art.3

Il soggetto ospitante mette a disposizione il seguente numero di posti di tirocinio per grado di scuola: (tabella da compilare a cura del soggetto ospitante indicando il numero minimo di posti disponibili)

	Grado di Scuola			
	Infanzia	Primaria	Secondaria di 1° grado	Secondaria di 2° grado
Posti di tirocinio	2	4	1	

Il numero degli studenti tirocinanti potrà variare di comune intesa tra le parti. La presente convenzione non obbliga il soggetto promotore ad inviare necessariamente tirocinanti presso il soggetto ospitante.

Art.4

Il soggetto promotore assicura il/i tirocinanti per la responsabilità civile verso i terzi presso compagnie assicurative operanti nel settore: in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i termini previsti della normativa vigente, agli istituti (facendo riferimento al numero della polizza:

infortuni n. 360930778 stipulata con GENERALI Italia S.p.A. sede legale Mogliano Veneto (TV):

RCT n. 1/2009/100/65/121279688 stipulata con Unipol Assicurazioni S.p.A. di Bologna:

sottoscritte dal soggetto promotore.

I tirocinanti ed il personale di ciascun Ente saranno tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione.

Art.5

Il tirocinio dei corsi di sostegno non crea nessun obbligo di natura lavorativa per il soggetto ospitante nei confronti degli studenti tirocinanti, in quanto non rientra né nel

rapporto di apprendistato regolato dagli artt. 2130 e seguenti del codice civile, né nel rapporto di lavoro dipendente, ma è previsto dal vigente regolamento (D.M. 249/2010 e D.M. 30/09/2011)

Art.6

Per ciascun tirocinante accolto dal soggetto ospitante in base alla presente convenzione il soggetto ospitante deve:

1. Inviare al soggetto promotore il *Mod. A- avvio tirocinio*, compilato in ogni sua parte che verrà inviato dagli uffici preposti dopo la firma della convenzione;
2. Alla conclusione del tirocinio il soggetto ospitante dovrà inviare al soggetto promotore l'attestazione dell'avvenuto svolgimento del tirocinio stesso inviando il *Mod. C-Fine tirocinio*, che deve essere compilato in ogni sua parte, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: amministrazione@pec.unical.it con intestazione della pec COGNOME NOME tirocinio diretto VI ciclo indicazione istituto; il quale deve essere compilato in ogni sua parte

Art.7

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

A tal fine il tirocinante dovrà sottoscrivere, per accettazione, il Progetto Formativo e gli impegni in esso previsto.

Art. 8

Il soggetto promotore al termine delle attività di tirocinio si impegna a corrispondere al soggetto ospitante l'importo di € 280.00 per ogni tirocinante che abbia correttamente terminato detto tirocinio nei tempi dovuti, ai sensi del D.M. 93 del 30/11/2012. Pertanto, al termine delle attività di tirocinio il soggetto ospitante si impegna a comunicare prontamente al soggetto promotore l'elenco dei tirocinanti che hanno correttamente terminato le attività di tirocinio.

Il soggetto ospitante dichiara sin d'ora che il pagamento delle quote dovute dovrà essere corrisposto sul c/c bancario IBAN IT45A0100003245451300311276 intestato a "ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE" presso la Tesoreria Unica della Banca d'Italia:

Art. 9

Ai sensi del D.L. 30 giugno 2003, n 196, i dati personali forniti saranno trattati in forma cartacea ed informatica secondo le disposizioni previste ai fini del tirocinio per il quale sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

Art. 10

La presente convenzione decorre da 30 dicembre 2022 al 30 dicembre 2023. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 11

La presente convenzione, redatta in duplice copia, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1° della L. 266/91.

Art. 12

Ogni comunicazione con il soggetto promotore avverrà attraverso posta elettronica ordinaria di seguito indicata: Segreteria.fit@unical.it.

Art. 13

Il soggetto ospitante dichiara sin d'ora che ogni comunicazione da parte del soggetto promotore dovrà avvenire a mezzo **posta elettronica ordinaria** da inoltrare al seguente indirizzo e-mail csic8au004@istruzione.it - csic8au004@pec.istruzione.it:

Soggetto Promotore

Soggetto Ospitante

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE

Dott.ssa Patrizia GRANATO

